

REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2000

relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione⁽²⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98⁽³⁾ recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il fatto generatore del tasso di conversione applicabile agli aiuti per i seminativi e i legumi da granella interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999.
- (2) Il tasso di conversione suddetto è definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 ed è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore, che è il 1° luglio 2000.
- (3) Il tasso di conversione da applicare all'aiuto per il luppolo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 191/2000⁽⁵⁾, è definito nello stesso modo all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del presente regolamento figura il tasso di conversione da applicare:

- agli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 2000 e
- all'aiuto al luppolo, previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 23 del 28.1.2000, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22.